RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

# Art. 88

## Sospensione cautelare

La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio puo' essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina qualora nei confronti dell'iscritto vi sia:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di impugnazione;

b) applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se e' stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado;

c) applicazione di misura di sicurezza;

d) nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o di condanna penale definitiva non inferiore a tre anni. La sospensione cautelare puo' essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed e' esecutiva dalla data della notifica all'interessato. I suoi effetti non sono sospesi dall'impugnazione del provvedimento al Consiglio nazionale forense. La sospensione cautelare, previa audizione anche in forma telematica dell'iscritto, e' deliberata dalla sezione gia' designata qualora per i medesimi fatti sia pendente il procedimento disciplinare ovvero dalla sezione designata dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina che contestualmente procede alla nomina del consigliere istruttore. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio. La sospensione cautelare perde altresi' efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura. La sospensione cautelare puo' essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. Contro la sospensione cautelare l'interessato puo' proporre ricorso avanti il Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Il consiglio distrettuale di disciplina da' immediata notizia del provvedimento di sospensione cautelare al consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritto l'avvocato affinche' provveda alle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 6.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riforma dell'ordinamento forense |
| Estremi | Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216 |
| Titolo | V — Del procedimento disciplinare |
| Capo | III — Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-88-sospensione-cautelare

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it